



COMUNE DI SCORZE'

Provincia di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC

L'anno *duemilaquindici*, il giorno *ventotto* del mese di *Settembre* alle ore *19:00* in Scorzè nella Sala Consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

CECCATO WILLIAMS	X	
DURANTE LUIGI	X	
MESTRINER GIOVANNI BATTISTA	X	
CHINELLATO GIULIANO	X	
TOSATTO STEFANO	X	
PESCE MARCO	X	
SALVATI NATALINO	X	
RIGHETTO ANGELO		X
PASTRELLO DOVILIO	X	
PAMIO ALESSIA	X	
SGORLON ALESSANDRA	X	
SCATTOLIN GIGLIOLA	X	
MANENTE GIANNINA	X	
BELLO ANDREA	X	
CIVIERO MAURIZIO	X	
BERTON FLAVIO	X	
PETENA' ANTONIO	X	
	Presenti n. 16	Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa ILARIA PIATTELLI.

Il Presidente WILLIAMS CECCATO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri: MARCO PESCE,DOVILIO PASTRELLO,ANDREA BELLO

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online per quindici giorni consecutivi.

Li, 14/10/2015

IL MESSO COMUNALE
Federico Scattolin

OGGETTO: Modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 31.07.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica - IUC";

Visto l'impegno assunto da questa Amministrazione di addivenire ad una modifica del suddetto regolamento, in tema di TARI, per risolvere in via amministrativa il contrasto normativo previsto dall'articolo 1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013 a cui sono seguiti l'intervento del dipartimento delle Finanze con la nota di ottobre 2014 e con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 a sollevare dubbi ed ampie aspettative in merito alla detassazione delle superfici dei magazzini connessi alle attività produttive, dove si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani;

Ritenuto di riassumere, anche ai fini di collocare la tematica e la tempistica di intervento di questa amministrazione nell'affrontare la problematica:

- con la circolare del 3/12/2014 si ebbe un primo intervento chiarificatore dell'Anci Emilia Romagna, alla quale si è aggiunto il contributo dell'Anci nazionale che approfondisce le quattro fattispecie previste dalla legge di stabilità 2014, in merito alla controversa disciplina dei magazzini funzionali alle attività produttive (terzo periodo del comma 649), che ha creato aspettative di ampia detassazione. Si tratta di una nuova disposizione, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto tassabili i depositi delle attività produttive;

- dopo la nota di ottobre del ministero dell'Economia, alcuni hanno ritenuto non tassabili tutti i magazzini delle superfici produttive. La risoluzione di dicembre ha poi chiarito che il riferimento era solo alle zone di produzione di rifiuti speciali non assimilabili. L'Ifel con nota del 24.04.2015 precisa pertanto che non si pone il problema della tassabilità delle zone di produzione e dei magazzini ove si producono rifiuti assimilati con regolamento comunale, stante l'obbligo di conferimento al servizio pubblico. In questa ipotesi spetta solo la riduzione della quota variabile della tariffa;

- la norma lascia alla potestà regolamentare dei Comuni l'individuazione dei criteri cui subordinare la detassazione. L'Ifel sottolinea che si tratta di un obbligo e non di una facoltà, che va esercitato secondo ragionevolezza, come indicato dall'Anci Emilia Romagna con la nota del 27.06.2014 che ritiene comunque tassabili i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati. In tal senso l'Anci nazionale ha proposto al dipartimento delle Finanze una disposizione normativa utile ad assicurare maggiore chiarezza per gli interventi regolamentari dei Comuni. Proposta che non appare in contrasto alle affermazioni ministeriali che considerano non tassabili i magazzini intermedi e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, in quanto riferite al particolare caso concreto posto all'attenzione dell'Economia, riguardante magazzini in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati;

Valutato, inoltre, di introdurre un'agevolazione a favore dei proprietari residenti in casa di riposo o istituti sanitari per l'abitazione tenuta a disposizione presente nel territorio comunale, non locata o comunque utilizzata a vario titolo, come da facoltà prevista dall'art. 1 comma 659 della legge 147/2013;

Ritenuto pertanto di modificare il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica - IUC, per quanto sopra esposto ai seguenti articoli:

- art. 23 comma 9 sostituendo il periodo "(anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati o dei prodotti finiti)" con "(purchè non sia un magazzino di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette lavorazioni; sono invece sempre soggetti i magazzini di prodotti finiti)";

- art. 35 Riduzioni per le utenze domestiche. Al comma 1. va aggiunto: “c) Per le situazioni di cui all’art. 29, comma 5, la tariffa viene ridotta dell’80 per cento”.

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare Gigliola Scattolin, pervenuto al prot. llo comunale n. 0022207 del 25.09.2015, allegato sub B) alla presente;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del Settore Tributi, del Settore Economico-Finanziario e del Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Presidente pone in votazione l'approvazione dell'emendamento

Il Consiglio Comunale

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti	n. 16
Favorevoli	n. 16
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 16

Delibera

1. Di approvare l'emendamento presentato dal gruppo consiliare Gigliola Scattolin, allegato sub B).

Di seguito,

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'art. 27, c. 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che le suddette modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto il parere positivo espresso, in atti, dall'Organo di Revisione in tema di gestione dei servizi ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", relativi alle competenze del Consiglio Comunale;

Il Presidente pone in votazione le modifiche al regolamento;

Il Consiglio Comunale

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti	n. 16
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 2 (Petenà, Berton)
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 16

Delibera

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC:
 - art. 23 comma 9 sostituendo il periodo "(anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati o dei prodotti finiti)" con "(purchè non sia un magazzino di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette lavorazioni; sono invece sempre soggetti i magazzini di prodotti finiti)";
 - art. 35 Riduzioni per le utenze domestiche. Al comma 1. va aggiunto: "c) Per le situazioni di cui all'art. 29, comma 5, la tariffa viene ridotta dell'80 per cento";
 - art. 20, punto 1, capoverso a) che recita: "Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete" viene sostituito con "Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete";
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2016;
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
4. Di determinare le tariffe e le aliquote annualmente con specifica deliberazione;
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;
6. Di dare atto che è stato espresso parere favorevole dell'Organo di Revisione in tema di gestione dei servizi ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 7 del D.Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario;
8. Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio

Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 31/07/2015

Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 31/07/2015

Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to WILLIAMS CECCATO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ILARIA PIATTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data _____

IL VICE SEGRETARIO
CARLA BERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scorzè 14/10/2015

IL VICE SEGRETARIO
CARLA BERTO